

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	210		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura. (573)	210		
PRESIDENTE	210		
CAIATI, <i>Relatore</i>	210		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
GERMANI: Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni. (270)	211		
PRESIDENTE	211, 212		
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	211, 212		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	211		
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):			
DE' COCCI: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (311)	212		
PRESIDENTE	212		
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (354)	213
		PRESIDENTE	213
		Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza. (580)	236
		PRESIDENTE	236
		TURNATURI, <i>Relatore</i>	236
		Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'Officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze ». (286)	236
		PRESIDENTE	236, 237
		CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	236
		Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria. (502)	237
		PRESIDENTE	237, 238
		CAIATI, <i>Relatore</i>	237
		TURNATURI	237
		FALETRA	238
		Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. (156).	238
		PRESIDENTE	238
		FERRERI, <i>Relatore</i>	238

	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (399)	241
PRESIDENTE	241
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	241
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (397)	241
PRESIDENTE	241, 242
BELOTTI, <i>Relatore</i>	241
FALETRA	242
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (443)	242
PRESIDENTE	242, 243
FERRERI, <i>Relatore</i>	243
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle Finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ». (529)	243
PRESIDENTE	243, 244, 245
BELOTTI, <i>Relatore</i>	243, 244
CAVALLARI VINCENZO	244, 245
Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia (448)	245
PRESIDENTE	245
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	245
Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561 emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione del Senato) (543)	245
PRESIDENTE	245
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	246

La seduta comincia alle 8,30.

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Fariet e Mastino Gesumino sostituiscono nella seduta odierna, rispettivamente, i deputati Biasutti e Avanzini.

Discussione del disegno di legge: Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura. (573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura ».

Comunico che la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda l'importazione temporanea di cacao in grani destinato alla integrale estrazione del burro di cacao. Attualmente la concessione di temporanea importazione di cacao in grani viene consentita per la fabbricazione di burro e di polvere di cacao. D'altro canto, è stato dimostrato che su di una media di 100 chilogrammi di cacao in grani si ricavano 40 chilogrammi di burro di cacao, 40 chilogrammi di polvere di cacao ed altri 20 chilogrammi di sottoprodotti.

Con il provvedimento in esame si vuole non solo consentire la temporanea importazione, al fine di integrare l'estrazione del burro dai grani di cacao, ma anche consentire lo scarico, ai fini del dazio doganale, della parte che viene immessa al consumo del sottoprodotto (panello) che viene ulteriormente utilizzato. Ma i 40 chilogrammi che possono essere ulteriormente utilizzati, possono esserlo solo con una integrazione di 8 chilogrammi di burro, altrimenti il pannello non sarebbe commerciabile.

Non ho da sollevare alcuna obiezione sul disegno di legge in discussione e mi dichiaro favorevole al testo così come ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È consentita la temporanea importazione di cacao in grani non torrefatto per la integrale estrazione del burro contenuto.

(È approvato).

ART. 2.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;
chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente a chilogrammi trentadue di cacao in grani;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole;
chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti e calo peso di torrefazione.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano, a richiesta delle ditte importatrici, anche per lo scarico delle bollette di temporanea importazione di cacao in grani già emesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla concessione prevista dal regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Germani: Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni. (270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Germani: « Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni ».

Comunico che la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha trasmesso parere favorevole alla proposta di legge.

Il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione è una conseguenza logica delle disposizioni di legge che troviamo in questi due provvedimenti: legge 12 maggio 1950, n. 230, e legge 21 ottobre 1950, n. 841. La prima legge riguarda provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; l'altra contiene norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Ora, il primo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 230 del 1950 così dice: « L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al 5 per cento netto redimibile in 25 anni ». Poi, l'articolo 18, secondo comma, della legge n. 841 del 1950 così recita, riferendosi alla indennità dei terreni espropriati: « Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli di Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge ».

Vi è ancora qualche altro precedente. Difatti, nel testo unico delle leggi riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, 9 maggio 1950, n. 203, all'articolo 53 del titolo I, capo VIII, che riguarda le riscossioni, si dice: « È ammesso il pagamento in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento ».

Penso che la proposta di legge possa essere approvata perché praticamente rappresenta la logica conseguenza delle norme citate.

PRESIDENTE. Come ho già comunicato, la IX Commissione ha dato parere favorevole. Essa però propone che all'articolo 1 le parole « di cui all'articolo 3 della legge riguardante il pagamento della indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841 » è opportuno vengano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nello spirito e nella sostanza sono d'accordo con questa proposta

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

di legge; però, dal punto di vista tecnico devo fare un'osservazione. Siccome il sistema di riscossione delle imposte di successione è diverso dal sistema di riscossione delle imposte sul patrimonio (mentre quest'ultima imposta si riscuote per ruoli bimestrali, quella di successione è riscossa dagli uffici del registro attraverso la denuncia e il pagamento spontaneo o l'ingiunzione in caso di inottemperanza) allora la dizione più esatta dell'articolo 1 dovrebbe essere questa: « La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'articolo 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1° gennaio 1948.

La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli uffici del Registro ai quali è stata presentata la denuncia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui è disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione.

L'autorità giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione.

PRESIDENTE. Indubbiamente, la nuova formulazione proposta è molto più esatta, anche per quanto riguarda la procedura dello svincolo.

CAVALLARO NICOLA, Relatore. Accetto e faccio mia la nuova formulazione testé indicata dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo originario:

« La disposizione di cui all'articolo 3 della legge riguardante il pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte di successione, per le successioni aperte posteriormente al 1° gennaio 1948.

La consegna dei titoli di cui all'ultimo comma del medesimo articolo verrà fatta all'ufficio del registro competente per la riscossione dell'imposta di successione ».

Il relatore Cavallaro Nicola propone di sostituire tale testo con quello dianzi letto dall'onorevole Sottosegretario di Stato Castelli Edgardo. Pongo in votazione quest'ultima dizione dell'articolo 1 di cui do lettura:

« La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'articolo 3, comma 1°, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1° gennaio 1948.

La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del registro ai quali è stata presentata la denuncia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui è disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione.

L'autorità giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

CAVALLARO NICOLA, Relatore. Ritengo superfluo questo articolo e pertanto ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici. (311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci, Riccio Stefano, Angelini Armando, Carcaterra, Bernar-

dinetti, Gennai Tonietti Erisia, Antoniozzi, De Marzi Fernando, Natali Lorenzo, Borsellino, Sensi, Volpe, Boidi, Angellucci Nicola, Bonfantini, Pieraccini, Fabriani, Negrari, Cavallaro Nicola, Micheli, De Biagi, Caiati, Merenda, Sanzo, Semeraro Gabriele, Cafiero, Dosi, Pintus e Pasini: «Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti alla seconda giunta del C. A. S. A. S per lo svolgimento della sua attività a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici».

Ricordo che di questa proposta di legge fu già iniziata l'esame dalla nostra Commissione nella precedente seduta dell'11 dicembre 1953. In tale occasione si restò d'intesa di fissare una seduta alla quale avrebbe dovuto intervenire il Ministro del tesoro onde fornire alla Commissione stessa i necessari dati circa la situazione attuale della Cassa depositi e prestiti.

Abbiamo invitato il Ministro del tesoro, onorevole Gava, ai lavori della nostra Commissione, ma il Ministro si è scusato di non potere intervenire, dovendosi recare fuori di Roma.

Poiché la Commissione finanze e tesoro ha fatto formale proposta di sentire la relazione sulla situazione della Cassa depositi e prestiti, data l'assenza del Ministro del tesoro, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione del seguito della presente proposta di legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati».

Comunico che, non avendo la XI Commissione (Lavoro) fatto pervenire il proprio parere su questo provvedimento nel termine stabilito dal regolamento, s'intende che vi abbia rinunciato.

Data la momentanea assenza del relatore, onorevole Ferreri, riferirò io stesso su questo disegno di legge.

La nostra Commissione ha già avuto occasione di occuparsi, nella passata legislatura, del presente provvedimento. Infatti il disegno di legge ora in discussione non fa che riprodurre il disegno di legge n. 3158 già approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede legislativa, nella seduta del 13 marzo 1953. Tale provvedimento, trasmesso al Senato, decadde in conseguenza dell'anticipata chiusura dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di una serie di provvedimenti per la riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse di previdenza. Ci siamo già occupati della identica materia per gli altri settori, come, per esempio, quello dei dipendenti comunali. Ritengo, quindi, di proporre alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 1.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari — amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro — di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive disposizioni, viene modificato dalle norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7.600 annue quanti sono gli

anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, numero 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 143.

(È approvato).

ART. 3.

Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'articolo 26 e dalle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile.

Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'articolo 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente articolo 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

(È approvato).

ART. 4.

Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è calcolato su quello diretto come segue:

1°) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;

2°) per la parte di cui alla lettera c) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sestimi.

(È approvato).

ART. 5.

Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, calcolato in base ai valori delle annualità vitalizie stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035;

b) dalla metà del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera b) del precedente articolo 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

(È approvato).

ART. 6.

Il minimo di cinque anni previsto dagli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

(È approvato).

ART. 7.

Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'articolo 25 e dalla lettera c) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente articolo 5.

(È approvato).

ART. 8.

L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'articolo 30 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente articolo 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente articolo 7.

Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera b) dell'articolo 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di

pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la eventuale indennità già corrisposta al sanitario ai sensi del precedente articolo 7 venga rifiuta, anziché in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

(È approvato).

ART. 9.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera *c*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera *b*) del predetto articolo 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sarà in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.

Quando si tratti di lesione od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

(È approvato).

ART. 10.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di reversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o è stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente articolo 9, prendendo a base però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 9.

Il trattamento di reversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente articolo 9. La parte del predetto trattamento di reversibilità commisurata ai soli anni di servizio non sarà,

in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.

(È approvato).

ART. 11.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1° dell'articolo 4, alla lettera *a*) dell'articolo 5 e all'articolo 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.

(È approvato).

ART. 12.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11, quando il pagamento del trattamento stesso è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fine di stabilire la misura della parte del trattamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 e le misure ad essa corrispondenti previste dal punto 1° dell'articolo 4, dalla lettera *b*) dell'articolo 5, dal comma secondo dell'articolo 7 e dall'articolo 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dall'applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del

trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, è costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di più Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento è fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.

(È approvato).

ART. 13.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11, quando il pagamento della pensione è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'articolo 3 e al punto 2° dell'articolo 4.

L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

ART. 14.

Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di reversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12. La rimanente parte di trattamento è a totale carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.

Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento è effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo ordinamento, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12, mentre nessuna rivalsa è da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a to-

tale carico della Cassa di previdenza e dello Stato che effettua il pagamento.

(È approvato).

ART. 15.

La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'articolo 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.

(È approvato).

ART. 16.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 25, nell'articolo 27, nel quarto comma dell'articolo 30, nell'ultimo comma dell'articolo 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'articolo 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonché quelle contenute nel comma quinto dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

(È approvato).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO

ART. 17.

Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'articolo 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità — assegno o provento, anche in natura — la cui corresponsione abbia carattere continuativo.

Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

(È approvato).

ART. 18.

Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle istituzioni stesse è elevato a lire 1.500.000.

Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.

L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall'articolo 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.

(È approvato).

ART. 19.

I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

(È approvato).

ART. 20.

Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo è stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

(È approvato).

ART. 21.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di

trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.

Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

(È approvato).

ART. 22.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'articolo 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

(È approvato).

ART. 23.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'articolo 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente volontario presso ospedali di comuni, di provincie, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.

Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'articolo 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente è anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

(È approvato).

ART. 24.

Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente articolo 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualità da pagarsi a rate mensili di cui all'articolo 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge.

Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 25.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo articolo 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

(È approvato).

ART. 26.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (enti locali, Stato) se il pagamento è effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente articolo 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, è dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

(È approvato).

ART. 27.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo articolo 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera c), 3 comma secondo, e 4 punto 2°). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma del-

l'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(È approvato).

ART. 28.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente articolo 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente articolo 13 con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli enti locali, di cui al comma secondo dello stesso articolo 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

(È approvato).

ART. 29.

A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di reversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente articolo 14. Rimane ferma, però, l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

(È approvato).

ART. 30.

Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'asse-

gno supplementare e l'assegno di caroviventi temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

(È approvato).

ART. 31.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, abbiano dato luogo a duplicità di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento.

Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'articolo 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'età del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella B annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto così ottenuto.

(È approvato).

ART. 32.

A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza più elevato oppure, nel caso di più trattamenti uguali, su uno solo di essi.

(È approvato).

ART. 33.

Nei casi contemplati dal comma quarto dell'articolo 47 della legge 6 luglio 1939, numero 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed è relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facoltà di introdurre le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

(È approvato).

ART. 35.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo all'allegato e alle tabelle:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

ALLEGATO N. 1.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
IN UNA SOLA VOLTA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 24

Si calcola:

- a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto;
- b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera a);
- c) la durata di cui alla lettera b) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;
- d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, riportati nella tabella A, relative all'età di cui alla lettera a) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere c) e b);
- e) il prodotto della differenza di cui alla lettera d) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella B corrispondente all'età del sanitario di cui alla lettera a);
- f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età del sanitario per il numero degli anni interi di servizi o periodi da riscattare:

Età	Premio unitario								
25 ...	8.550	35 ...	18.300	44 ...	27.850	53 ...	39.100	62 ...	53.250
26 ...	9.550	36 ...	19.300	45 ..	29.050	54 ...	40.450	63 ...	55.650
27 ...	10.500	37 ...	20.250	46 ..	30.250	55 ..	41.800	64 ...	58.600
28 ...	11.500	38 ...	21.300	47 .	31.450	56 ..	43.200	65 ...	62.250
29 ...	12.450	39 ..	22.350	48 ...	32.650	57 ...	44.650	66 ...	64.000
30 ...	13.450	40 ...	23.400	49 ...	33.900	58 ...	46.200	67 ..	65.250
31 ...	14.400	41 ..	24.450	50 ..	35.200	59 .	47.800	68 ...	66.150
32 ...	15.400	42 ...	25.600	51 ...	36.450	60 ..	49.450	69 ...	66.750
33 ...	16.350	43 ...	26.700	52 ...	37.750	61 ..	51.250	70 ..	67.150
34 ...	17.350								

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere e) ed f).

(È approvato).

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera a) e la durata di cui alla lettera b) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

TABELLA A

INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO CON IL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 8.000, RISULTANTI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATE CON QUELLA DI MORTALITÀ ALIANA - MASCHI (1930-1932)

ZIONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
600	600	600	600	600	600	600	600	600	700	1
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	2
1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	3
2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	4
3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500	5
4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	6
4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	7
5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000	8
6.600	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	9
7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000	8.100	10
8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200	11
	9.700	9.800	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	12
		11.000	11.100	11.200	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600	13
			12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	14
				13.800	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	15
					15.400	15.600	15.700	15.800	16.000	16
						17.100	17.300	17.400	17.600	17
							18'900	19.100	19.200	18
								20.800	21.000	19
									22.900	20

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI C									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
3	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
4	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
5	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
6	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
7	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
8	6.100	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
9	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.900	8.000
10	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900	9.000	9.100
11	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
12	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
13	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800	13.000
14	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500	13.700	13.900	14.000	14.300	14.500
15	14.500	14.600	14.700	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
16	16.100	16.200	16.300	16.400	16.600	16.700	16.900	17.200	17.400	17.700
17	17.700	17.800	18.000	18.100	18.300	18.400	18.600	18.900	19.100	19.400
18	19.400	19.600	19.700	19.900	20.100	20.200	20.400	20.700	21.000	21.300
19	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	22.900	23.200
20	23.100	23.400	23.600	23.800	24.000	24.200	24.500	24.700	25.000	25.300

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Segue TABELLA A

IONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	1
1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	2
2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	3
3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	4
4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	5
5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100	6
6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7
7.000	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8
8.100	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	10.000	9
9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	10
0.500	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.700	13.000	11
1.900	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	14.300	14.700	12
3.300	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500	16.000	16.400	13
4.700	15.000	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200	17.700	18.300	14
6.300	16.600	16.900	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100	19.600	20.200	15
8.000	18.300	18.700	19.000	19.500	19.900	20.400	21.000	21.600	22.300	16
9.700	20.100	20.500	20.900	21.400	21.900	22.400	23.100	23.800	24.500	17
1.600	22.000	22.400	22.900	23.400	24.000	24.600	25.200	26.000	26.800	18
3.600	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100	26.800	27.600	28.400	29.300	19
5.700	26.200	26.600	27.200	27.800	28.400	29.200	30.000	30.900	31.800	20

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Segue TABELLA A

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
3	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
4	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
5	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
6	6.200	6.400	6.600	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800
7	7.500	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900	9.300	9.700	10.200	10.700
8	8.900	9.200	9.500	9.800	10.200	10.600	11.100	11.600	12.100	12.700
9	10.300	10.600	11.000	11.400	11.900	12.400	12.900	13.500	14.200	14.900
10	11.800	12.200	12.700	13.100	13.700	14.200	14.900	15.600	16.400	17.200
11	13.400	13.900	14.400	14.900	15.600	16.200	17.000	17.800	18.700	19.700
12	15.200	15.700	16.200	16.900	17.600	18.300	19.200	20.200	21.200	22.400
13	17.000	17.600	18.200	18.900	19.700	20.600	21.600	22.700	23.900	25.200
14	18.900	19.500	20.300	21.100	22.000	23.000	24.100	25.400	26.700	28.300
15	20.900	21.600	22.500	23.400	24.400	25.500	26.800	28.200	29.800	31.500
16	23.000	23.900	24.800	25.800	26.900	28.200	29.600	31.200	33.000	34.900
17	25.300	26.200	27.200	28.400	29.600	31.000	32.600	34.400	36.300	38.500
18	27.700	28.700	29.800	31.100	32.500	34.000	35.800	37.800	39.900	42.400
19	30.200	31.300	32.600	33.900	35.500	37.200	39.200	41.300	43.700	46.500
20	32.900	34.100	35.500	37.000	38.700	40.600	42.700	45.100	47.800	50.800

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA D									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	6
21	28.000	28.100	29.000	29.600	30.200	30.900	31.700	32.600	33.500	34
22	30.400	30.900	31.400	32.100	32.800	33.500	34.400	35.300	36.400	37
23	33.000	33.500	34.100	34.700	35.500	36.300	37.200	38.200	39.300	40
24	35.800	36.300	36.900	37.600	38.400	39.200	40.200	41.300	42.500	43
25	38.800	39.300	39.900	40.600	41.500	42.400	43.400	44.600	45.900	47
26	41.900	42.500	43.200	43.900	44.800	45.700	46.800	48.000	49.400	51
27	45.200	45.900	46.600	47.400	48.300	49.300	50.400	51.800	53.200	54
28	48.700	49.400	50.200	51.100	52.100	53.100	54.300	55.700	57.300	59
29	52.400	53.200	54.100	55.100	56.100	57.200	58.500	60.000	61.600	63
30	56.200	57.200	58.200	59.200	60.400	61.600	62.900	64.500	66.200	6
31	60.300	61.300	62.500	63.600	64.900	66.200	67.700	69.300	71.200	7
32		65.700	66.900	68.300	69.700	71.100	72.700	74.500	76.500	7
33			71.700	73.100	74.700	76.300	78.000	80.000	82.100	8
34				78.200	79.900	81.700	83.600	85.800	88.100	9
35					85.400	87.400	89.500	91.900	94.400	9
36						93.400	95.700	98.300	101.000	10
37							102.200	105.000	108.000	11
38								112.100	115.400	11
39									123.100	12
40										13
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Segue TABELLA A

ONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
1	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
.800	37.100	38.600	40.200	42.000	44.100	46.500	49.100	52.000	55.400	21
.800	40.200	41.800	43.600	45.600	47.900	50.400	53.300	56.600	60.200	22
2.000	43.500	45.200	47.200	49.400	51.800	54.700	57.800	61.300	65.300	23
.300	47.000	48.900	51.000	53.400	56.100	59.100	62.500	66.400	70.700	24
.900	50.700	52.700	55.000	57.600	60.500	63.800	67.600	71.700	76.500	25
.700	54.600	56.800	59.300	62.100	65.200	68.800	72.900	77.400	82.500	26
.700	58.800	61.200	63.800	66.800	70.200	74.100	78.500	83.400	89.000	27
.000	63.200	65.800	68.600	71.800	75.500	79.700	84.400	89.700	95.800	28
.500	67.900	70.600	73.700	77.200	81.100	85.600	90.700	96.400	102.900	29
.400	72.900	75.800	79.100	82.800	87.000	91.900	97.400	103.500	110.500	30
.600	78.200	81.300	84.800	88.800	93.300	98.500	104.400	111.000	118.600	31
.100	83.900	87.200	90.900	95.200	100.000	105.600	111.900	119.000	127.100	32
.000	90.000	93.500	97.400	101.900	107.100	113.000	119.800	127.400	136.200	33
.400	96.500	100.200	104.400	109.100	114.600	121.000	128.200	136.400	145.700	34
.100	103.500	107.400	111.800	116.800	122.700	129.400	137.100	145.900	155.900	35
.200	110.900	115.000	119.700	125.100	131.300	138.500	146.700	156.000	166.600	36
.800	118.800	123.200	128.200	133.900	140.400	148.100	156.800	166.700	178.100	37
.800	127.100	131.900	137.200	143.300	150.300	158.400	167.600	178.100	190.300	38
.200	135.800	141.000	146.800	153.400	160.800	169.400	179.200	190.400	203.200	39
.000	145.000	150.700	157.000	164.000	172.000	181.200	191.600	203.400	217.100	40
.200	154.700	160.800	167.600	175.300	183.800	193.700	204.800	217.400	231.900	41
	164.800	171.500	178.900	187.100	196.400	207.000	218.900	232.400	247.800	42
		182.700	190.700	199.600	209.600	221.000	233.800	248.300	264.700	43
			203.100	212.700	223.500	235.800	249.600	265.100	282.800	44
				226.400	238.100	251.400	266.300	283.000	301.900	45
					253.400	267.800	283.800	301.800	322.200	46
						284.900	302.200	321.600	343.500	47
							321.500	342.400	365.900	48
								364.100	389.500	49
									414.200	50

Visto, Il Ministro per il Tesoro

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

TABELLA B.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI - (1930-1932)

Saggio d'interesse del 4,25 %

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, *Il Ministro per il Tesoro.*

(È approvata).

TABELLA C

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEI SANITARI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI 15

(valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C

1. — Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2. — In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3. — Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Età del- l'iscritto	DURATA DEI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,01
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,01
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,01
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,012
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,01
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,01
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,01
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,01
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,01
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,01
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,01
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,01
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,01
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,01
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,01
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,01
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,01
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,01
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,01
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Segue TABELLA C

ENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
[0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Età del- l'iscritto	DURATA DE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Segue TABELLA C

MENTI IN ANNI							Età del- l'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, Il Ministro per il Tesoro.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Discussione del disegno di legge: Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza. (580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza».

Prego il relatore, onorevole Turnaturi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge contempla le esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, e prevede la equiparazione dell'Ente in parola all'Amministrazione dello Stato ai fini delle esenzioni tributarie stesse.

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza fu costituito il 15 novembre 1950, fu eretto successivamente in ente morale ed ebbe il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1951, n. 1530.

Questo Ente persegue come finalità istitutive la educazione morale, intellettuale e fisica degli orfani e dei figli dei militari della Guardia di finanza.

I fondi cui questo Ente attinge sono dati dai contributi offerti spontaneamente dagli appartenenti alla Guardia di finanza e dagli stanziamenti di bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza.

Attualmente l'Ente svolge opera proficua ed utile a favore degli orfani e dei figli dei militari della Guardia di finanza, e provvede all'assistenza di 174 bambini. Tuttavia l'Ente ha avvertito la necessità di avere un proprio edificio al fine di potere svolgere una assistenza più organica. Con la legge 20 aprile 1952, n. 525, si pose a carico del Fondo massa della Guardia di finanza la spesa di lire 250 milioni destinata alla costruzione di un edificio in Loreto, su terreno offerto in donazione dalle Opere Laiche Lauretane.

Onde favorire l'affermarsi e lo sviluppo di questo Ente, è necessario esonerarlo dal pagamento di alcuni tributi che inciderebbero sulle proprie disponibilità e quindi sulla efficacia dell'attività che l'Ente stesso si propone di svolgere.

Questo disegno di legge tende, ripeto, ad equiparare, ai fini fiscali, l'ente in parola alle Amministrazioni dello Stato.

Vi propongo, onorevoli colleghi, di approvare il presente provvedimento, attese le finalità sociali e assistenziali che l'ente persegue.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

D) lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'Officina della manutenzione del «Palazzo delle finanze». (286).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'officina della manutenzione del «Palazzo delle finanze».

Comunico che l'XI Commissione (Lavoro), in data 27 novembre 1953, ha comunicato di avere espresso parere favorevole con osservazioni sull'opportunità di ridurre il numero degli specializzati. Data la temporanea assenza del relatore, onorevole Berzanti, prego l'onorevole Cavallaro Nicola di voler riferire sul presente provvedimento.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame può essere senz'altro approvato dalla Commissione perché praticamente trattasi di qualche modifica apportata alla tabella organica del personale operaio addetto all'officina della manutenzione del «Palazzo delle finanze». Rassicuro subito i colleghi che i posti previsti dall'organico non sono né aumentati né diminuiti, ma rimangono nel numero di 20. L'articolo 1 del disegno di legge ripartisce i 20 posti in relazione alle

effettive necessità dei servizi. Praticamente, si tratta di adeguare l'organico al personale.

Propongo di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'Officina della manutenzione del « Palazzo delle Finanze » stabilita dall'articolo unico del regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534, è sostituita dalla seguente:

Capi operai, sorveglianti e simili . N.	3
1 ^a categoria: specializzati . . . »	11
2 ^a categoria: qualificati . . . »	3
3 ^a categoria: comuni »	3
	—
Totale . . . N.	20
	=

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria. (502).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria ».

Comunico che la I Commissione permanente (Interni) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Data l'assenza temporanea del relatore, onorevole Berzanti, prego l'onorevole Caiati di voler riferire su questo disegno di legge.

CAIATI, Relatore. Il presente disegno di legge fu già approvato dalla Commissione finanze e tesoro nella passata legislatura, e precisamente nella seduta del 27 marzo 1953. (Atto della Camera n. 3272). È un disegno di legge che riguarda particolari provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria.

Sappiamo quali sono le condizioni di questi due comuni, che hanno subito nel 1908 gravi danni a causa di movimenti sismici. Già da allora, con legge 12 gennaio 1909, n. 12, si pensò di fronteggiare la situazione che si era venuta determinando, e questo provvedimento ebbe la durata di cinque anni.

Tale disegno di legge e la limitatezza del tempo non furono sufficienti a rendere operanti le provvidenze del governo di allora. Vi fu poi il decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e vi furono successivamente molti provvedimenti fino al 1948-49, quando i comuni poterono beneficiare di contributi speciali per integrazione dei bilanci.

Ma anche questi contributi non furono sufficienti a sanare la situazione (non dimentichiamo che i due comuni devono sottostare a regolamenti antisismici particolari) anche perché vennero a mancare ai comuni stessi le entrate del settore industriale. Infatti, in conseguenza delle preoccupazioni determinatesi per effetto di questi movimenti sismici, le industrie che potevano avere interesse di installarsi a Reggio Calabria e a Messina si sono s'abilite invece in altre zone, e quindi quelle che potevano essere entrate sicure per i comuni sono invece venute a mancare.

Per queste ragioni, il Governo ha avuto premura, fin dalla passata legislatura, di presentare un apposito disegno di legge che tenesse conto delle esigenze dei due comuni.

Il disegno di legge in discussione prevede una spesa di 500 milioni annui, da ripartirsi fra i due comuni proporzionalmente alla popolazione residente sulla base dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

Tale contributo di lire 500 milioni è corrisposto per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Data l'importanza del provvedimento, e soprattutto data la necessità di venire incontro a queste due città così duramente provate, non ho che da raccomandare alla Commissione la approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURNATURI. Desidero sottolineare la opportunità di approvare il disegno di legge in discussione perché esso costituisce un atto di giustizia verso queste città che furono colpite da immane disastro. Come ha già detto il relatore, questo disegno di legge fu approvato nella precedente legislatura, e chi vi parla ebbe l'onore di esserne relatore.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Mi permetto di raccomandarlo caldamente all'approvazione della Commissione.

FALETRA. A nome mio e del gruppo parlamentare al quale appartengo, dichiaro che siamo favorevoli all'immediata approvazione di questo disegno di legge, che concerne un adeguato aiuto alle due città di Messina e di Reggio Calabria a noi tanto care.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria è concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro delle finanze, tra i predetti comuni proporzionalmente alla popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

(È approvato).

ART. 2.

I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 500 milioni relativo al contributo dovuto per l'anno 1952 si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

La spesa di lire 500 milioni per il contributo relativo all'anno 1953 sarà fronteggiata a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. (156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato».

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Questo disegno di legge prevede, molto opportunamente, l'estinzione anticipata di una lunga serie di debiti redimibili che lo Stato, in tempi lontani, aveva emessi per far fronte a determinate operazioni (costruzioni di ferrovie, risanamento di città, ecc.). Sono debiti che si trovano in parte iscritti nel gran libro del debito pubblico, [in parte non iscritti, ma tutti] amministrati dalla direzione generale del debito pubblico.

Trattasi, in ogni caso, di obbligazioni che i governi precedenti all'unità d'Italia avevano assunto verso le popolazioni, obbligazioni che i governi succedutisi dopo l'unità d'Italia hanno fatto proprie.

Si tratta di debiti che in parte non sono ancora scaduti, e il cui importo oggi è diventato esiguo. Le norme del disegno di legge in discussione stabiliscono le modalità e la procedura per rimborsare ai creditori il capitale loro spettante.

Dato lo scopo che si propone di raggiungere questo provvedimento, non posso che raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli e della tabella allegata che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il capitale dei debiti elencati nell'annessa tabella è rimborsabile alla pari dal giorno successivo a quello di scadenza della rata d'interessi in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Il capitale delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo è rimborsabile dal giorno dopo la scadenza della rata d'interessi successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni e le azioni cessano di fruttare interessi dal giorno stabilito per il rimborso.

Il capitale delle azioni infruttifere per la ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara è rimborsabile dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il rimborso si esegue con l'osservanza delle norme stabilite per le obbligazioni o azioni dei debiti redimibili dal regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

Qualora si dia incarico all'Amministrazione del Debito Pubblico di operare il reinvestimento del capitale da rimborsare, rappresentato da titoli nominativi, l'operazione può eseguirsi su semplice domanda dell'esibitore di essi. Allo stesso esibitore sono liberamente consegnati i nuovi titoli, aventi la medesima intestazione ed i vincoli e le ipoteche gravanti le rendite rimborsate, insieme con la frazione in contanti dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile.

(È approvato).

ART. 4.

Il capitale delle rendite considerate nell'articolo 1 si prescrive col decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nell'articolo medesimo.

Il termine di prescrizione stabilito dal precedente comma si applica altresì al capitale delle obbligazioni di debiti redimibili, estratti prima della data di entrata in vigore della presente legge; ma il termine stesso decorre da questa data, purché a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248, di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

TABELLA ALLEGATA

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
1. — Consolidato (1861)	3 %	31 marzo e 30 settembre
2. — Debito Feudale 3 ottobre 1825 (Modena)	3 %	7 febbraio e 7 agosto
3. — Debito dei Comuni di Sicilia	5 %	31 dicembre e 30 giugno
4. — Debito dei Corpi Morali di Sicilia	5 %	31 dicembre, 30 aprile e 31 agosto
5. — Debito dei Creditori Legali Napoletani	3 %	31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre
6. — Debito 26 marzo 1885	3 %	31 dicembre e 30 giugno
7. — Assegni alle Comunità di Reggio e Modena	3 %	31 dicembre
8. — Obbligazioni 3,50 % netto (create con legge 24 dicembre 1908, n. 731)	3,50 %	31 marzo e 30 settembre
9. — Obbligazioni 3 per cento netto (create con legge 15 maggio 1910, n. 228)	3 %	31 marzo e 30 settembre
10. — Obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele	3 %	31 marzo e 30 settembre
11. — Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui	3 %	31 dicembre e 30 giugno
12. — Obbligazioni per la Ferrovia Udine-Pontebba	5 %	31 dicembre e 30 giugno
<i>Titoli Ferrovie Monferrato:</i>		
13. — Azioni privilegiate della Società per le Ferrovie del Monferrato emesse per il tronco Cavallermaggiore-Bra	2 %	31 dicembre
14. — Obbligazioni per la Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	3 %	31 dicembre e 30 giugno
15. — Azioni, dette comuni, della Società per le Ferrovie del Monferrato per i tronchi Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	—	—
<i>Obbligazioni Ferrovie Romane:</i>		
16. — Obbligazioni per le Ferrovie Livornesi (serie A, B, C, D ¹ , D ²)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
17. — Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856, 1858 e 1860)	3 %	28 febbraio e 31 agosto
18. — Obbligazioni, dette Comuni, per le Ferrovie Romane	3 %	31 dicembre e 30 giugno

LEGISLATURA II^a — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
<i>Obbligazioni Ferroviarie:</i>		
19. — Per la rete Adriatica (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
20. — Per la rete Mediterranea (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
21. — Per la Rete Sicula (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
22. — Obbligazioni per il risanamento della Città di Napoli (Serie 3 ^a , 4 ^a , 7 ^a , 8 ^a)	5 %	31 dicembre e 30 giugno
23. — Obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano	2,40 %	31 dicembre e 30 giugno
24. — Obbligazioni per l'autostrada Milano-Bergamo	6 %	31 dicembre e 30 giugno
25. — Obbligazioni delle Aziende Patrimoniali dello Stato	4,50 %	28 febbraio e 31 agosto

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuovi limiti per le spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato».

Tale provvedimento è stato già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono state assorbite dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, che aumenta, di 60 volte, i limiti di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, mentre il provvedimento in discussione li aumenta di 50 volte, dichiaro a nome del Governo che prossimamente il presente disegno di legge verrà ritirato.

PRESIDENTE. Do atto al rappresentante del Governo di questa dichiarazione. Pertanto la discussione resta rinviata.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali».

Prego il relatore, onorevole Belotti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

BELOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, trova il suo riferimento nel regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, sulle modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

L'articolo 12 di detto decreto-legge, precisava nel primo comma che «le indennità di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato e per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengono dopo che siano trascorsi due anni dalla data in cui l'Amministrazione autorizza l'impiegato al trasferimento ».

Il terzo comma aggiungeva che «Tuttavia le indennità anzidette possono corrispondersi anche dopo trascorso il periodo di due anni, ove si verificano successivi trasferimenti dell'impiegato, di cui l'ultimo, però, compreso nel termine di due anni... ».

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, prorogava il periodo biennale anzidetto stabilendo che « Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, è prorogato fino al compimento dell'anno stesso ».

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 821, concedeva una ulteriore proroga, stabilendo precisamente: « L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, è sostituito dal seguente: Il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1949 è prorogato fino a quest'ultima data ».

Finalmente, con la legge 30 giugno 1950, n. 536, si concedeva un'ultima proroga: l'articolo 2 diceva infatti che « il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, già prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943 ».

Si tratta quindi di provvedimenti dettati da circostanze speciali, di guerra prima e di crisi edilizia poi, difficoltà quest'ultima che perdura e che ha dato origine alla proroga sugli sfratti: tutti siamo edotti e partecipi del dramma dei dipendenti dello Stato trasferiti ad altra sede e nella impossibilità di trovare un appartamento a condizioni accettabili.

Il disegno di legge prevede la proroga al 30 giugno 1956 del diritto al rimborso delle spese.

L'articolo 2 del disegno di legge non prevede alcuna particolare copertura in quanto

l'Amministrazione può fronteggiare gli oneri conseguenti con i normali fondi a disposizione per il pagamento delle indennità e rimborsi relativi ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

In considerazione delle regioni che hanno dato origine al provvedimento e del fatto che l'Amministrazione può fronteggiare l'onere derivante con i normali mezzi a sua disposizione, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. A nome anche del mio gruppo parlamentare dichiaro che siamo favorevoli al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonché delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validità della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennità e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi. (Approvato dalla V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato). (443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avendo avuto soltanto ieri mattina il nuovo bilancio dell'Istituto poligrafico dello Stato, non sono in grado di riferire compiutamente. Potrei farlo richiamandomi soltanto alla relazione che il Governo ha presentato al Senato.

Volendo portare a conoscenza della Commissione degli apprezzamenti sulla gestione dell'Istituto poligrafico dello Stato, chiedo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ». (529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ».

Prego il relatore, onorevole Belotti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

BELOTTI, *Relatore*. La società « Ala Italiana », costituita il 26 marzo 1928 con la denominazione di « Società Aerea Mediterranea » e con capitale di lire 7.500.000, elevato successivamente a lire 7.800.000 nel giugno 1928, a 12.000.000 nel 1930, a 18.000.000 nel 1931, a 50.000.000 nel 1938 ed infine a 90.000.000 nel 1939, era passata attraverso la ragione sociale intermedia di « Ala Littoria » nel 1934, fino al 24 agosto 1943, data dell'ultima modifica della ragione sociale in « Ala Italiana ».

Nel dopoguerra, essendo venuti meno — con la costituzione di altre società di navigazione aerea a capitale misto — gli scopi in base ai quali la società era stata costituita, l'assemblea generale straordinaria dell'ente ne deliberò, in data 20 luglio 1946, lo scioglimento anticipato e provvide alla nomina degli organi di liquidazione.

In forza di successive delibere di assemblee straordinarie, rispettivamente in data 28 settembre 1949 e 30 settembre 1950, regolarmente omologate, il capitale sociale dell'ente

in liquidazione venne ridotto, dapprima a lire 10.000.000, indi a lire 5.000.000.

Benché in liquidazione, la società dovette soggiacere al blocco dei licenziamenti, in vigore fino all'ottobre 1947; e fino al settembre 1949, per i noti motivi politici, dovette essere considerato in servizio il personale (circa 700 unità) dislocato presso le officine di Trieste. Il fondo liquidazione del personale, figurante in lire 173.512.181,50 nella situazione contabile al 23 agosto 1946 (specchio della consistenza patrimoniale all'inizio della gestione di liquidazione), si rivelò ben presto assolutamente inadeguato a fronteggiare il reale onere complessivo di liquidazione delle 3.500 unità di personale dipendente dalla società « Ala Italiana ».

Ad aggravare detto onere, e ad accrescere, pertanto, il relativo fabbisogno finanziario, intervennero i sensibili aumenti delle retribuzioni, concessi rispettivamente nel dicembre 1946, indi nell'aprile e nel giugno del 1947; ed infine l'accordo di tregua salariale, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confindustria nel settembre 1946, in base al quale il computo dell'indennità di contingenza nelle liquidazioni del personale doveva decorrere dal 1° gennaio 1945 alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Sorte contestazioni in ordine alla validità ed applicabilità del predetto accordo in sede di liquidazione del personale dell'« Ala Italiana », l'autorità giudiziaria (di prima istanza e nei gradi successivi di giudizio, per finire, di recente, alla suprema Corte di Cassazione) ha emesso, via via, sentenze tutte favorevoli al personale dell'ente in liquidazione. Il liquidatore, con rispettive richieste corredate da relazioni dei sindaci, ottenne i seguenti stanziamenti suppletivi:

lire 310.000.000 (con decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 225);

lire 210.000.000 (con decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 887);

lire 100.000.000. (con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 928).

Per fronteggiare e risolvere le numerose vertenze giudiziarie relative alla liquidazione dei rapporti di lavoro, il liquidatore ha chiesto insistentemente, fin dal settembre 1952, lo stanziamento in bilancio della somma di lire 35.250.000, allo scopo di poter provvedere ai casi più urgenti e comunque pacificamente definiti, nonché per evitare all'Amministrazione dello Stato, detentrica dell'intero pacchetto azionario della società, e pertanto illi-

mitatamente responsabile delle obbligazioni della società stessa, i maggiori aggravii derivanti dalle spese di giudizio e dalle spese risarcibili per le cause giudiziarie non ancora giunte a sentenza.

Il predetto onere era già stato finanziato a carico delle maggiori entrate dell'esercizio finanziario 1952-53, e considerato nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio, presentato al Parlamento nel marzo 1953. Ma la relativa proposta di legge decadde, a causa dello scioglimento delle Assemblee legislative. Nel successivo provvedimento ripresentato alle nuove Camere in data 25 giugno 1953, non fu possibile riconsiderare l'onere, perché il disegno relativo all'autorizzazione di spesa non risultava presentato al vecchio Parlamento. Ecco perciò la ragione del nuovo finanziamento sul corrente esercizio. Data l'urgenza del provvedimento, e dato che altri mezzi di copertura non erano reperibili, si è dovuto ricorrere alla riduzione del fondo spese impreviste.

Per tutti i motivi accennati, chiedo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Voglio soltanto osservare che non è tanto per la somma (per quanto 35 milioni e più costituiscano sempre una somma notevole) quanto per il principio, che noi vorremmo che queste somme, che consentiamo vengano erogate per la liquidazione di questa società, meriterebbero un esame un po' più particolareggiato.

Trovo nella relazione ministeriale allegata al disegno di legge che questi 35 milioni devono servire per delle vertenze sorte con il personale dell'«Ala Italiana».

Di fronte a tale esigenza noi ci sentiamo particolarmente sensibili, però, prima di tutto, vorremmo sapere dal relatore se effettivamente queste somme vanno a favore del personale e se, erogate le stesse, la liquidazione è terminata e quindi non esistono ulteriori pendenze.

In secondo luogo vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di specificare addirittura che tali somme vanno erogate a favore del personale. Non è per mancanza di fiducia che chiedo questo, ma per tranquillità dell'animo nostro riguardo all'atto che stiamo per compiere.

Non basta che la relazione dica che queste somme sono erogate a favore del personale, è necessario sancirlo come norma legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, il suo intervento è stato opportuno. Certo, sarebbe stato meglio che la legge lo avesse detto. Pertanto, si dà atto della sua dichiarazione, che rimane inserita nel verbale.

CAVALLARI VINCENZO. Si può concordare un emendamento, tanto più che il Senato non ha ancora approvato il disegno di legge.

BELOTTI, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Cavallari che, in sede di liquidazione di una società il cui pacchetto azionario, come ho sottolineato nella mia relazione, è per intero nelle mani dello Stato, la ripartizione del fabbisogno finanziario di liquidazione nelle singole voci acquista una minore rilevanza; anzitutto perché, nella fattispecie, il diritto di prelazione del personale non è lasciato all'arbitrio del liquidatore, ma è sancito dal codice civile; in secondo luogo, perché lo Stato è, comunque, illimitatamente responsabile del soddisfacimento di tutte le obbligazioni della società in liquidazione.

Prego pertanto l'onorevole Cavallari di non insistere nel suo emendamento, dato che la clausola restrittiva circa la destinazione della somma di cui al disegno di legge in esame verrebbe a creare, in pratica, dei nuovi ostacoli al proseguimento di una liquidazione che, per ragioni di forza maggiore, si trascina da anni, e non certo a vantaggio dell'Amministrazione dello Stato.

CAVALLARI. Sta bene: non insisto.

PRESIDENTE. Il trattamento degli stipendi ai dipendenti si presenta in modo *fortiori* rispetto alle altre passività. Ciò è previsto dallo stesso codice civile ed è considerato privilegio.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 35.250.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della società per azioni «Ala Italiana».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze, su richiesta del liquidatore, corredata da relazione dei sindaci.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà prov-

veduto mediante la riduzione, per un corrispondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

CAVALLARI VINCENZO. Parlo per dichiarazione di voto. Noi ci asterreremo dalla votazione perché le spiegazioni che ci sono state date dal relatore in parte ci hanno soddisfatto e in parte no.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia. (Approvato dalla V Commissione permanente, Finanze e tesoro, del Senato). (448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia ».

Data la temporanea assenza del relatore onorevole Marotta, prego l'onorevole Valsecchi di riferire sul presente disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

VALSECCHI, *Relatore*. Con il presente disegno di legge si stabiliscono, in sostanza, le modalità per l'espletamento del concorso a direttore della scuola d'arte della medaglia, posto già previsto dall'attuale ordinamento giuridico. Al direttore della scuola dell'arte della medaglia era conferito il grado VII, gruppo A, della gerarchia statale; senonché con il presente disegno di legge, per un maggiore sviluppo di carriera e per una migliore retribuzione, si istituisce il grado VI dello stesso gruppo A.

Praticamente, trattasi della legge di attuazione del concorso. Nell'articolo unico del provvedimento, oltre a fissare i requisiti richiesti per tale concorso, si eleva ad anni

quaranta il limite di età per partecipare al concorso stesso, così come è previsto per gli insegnanti delle altre scuole statali.

Raccomando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

L'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado VI di gruppo A — è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperienza fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personale statali, abbiano compiuto i 21 anni e non superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ».

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. ».

Mi è stata, tuttavia, presentata, dal prescritto numero di deputati, la richiesta di rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge. Pertanto, a norma dell'articolo 40

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

del Regolamento, sospendo la discussione del disegno di legge che sarà successivamente ripresa in sede referente.

Tale richiesta di rimessione all'Assemblea sarà trasmessa alla Presidenza della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta di ieri 11 marzo nonché dei provvedimenti esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 » (539):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio ». (512):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2, lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306 ». (282):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura ». (573):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati ». (354):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza ». (580):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'officina della manutenzione del « Palazzo » delle finanze ». (286):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria » (502):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato ». (156):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto al rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali ». (397):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1954

« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrente per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ». (529):

Presenti	31
Votanti	25
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della scuola dell'arte della medaglia ». (448):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge del senatore Sturzo:

« Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale ». (495):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Proposta di legge del deputato Germani:

« Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni ». (270):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alpino, Angioy, Belotti, Berzanti, Caiati, Carcatera, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiamello, Faletra, Farinet, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Lombardi Ruggero, Longoni, Nicoletto, Pieraccini, Preti, Raffaelli, Roselli, Rosini, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 529):

Albarello, Cavallari Vincenzo, Faletra, Nicoletto, Rosini e Walter.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI